

LXXXVII.

TORNATA DEL 5 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Sunto di petizione — Omaggio — Risultato dei due squittinii per la nomina dei Commissari alla Cassa ecclesiastica e dei depositi e prestiti — Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Approvazione dell'art. 4 per parti e per intero coll'aggiunta Giovanola; indi del 5 del Ministero — Proposta Cataldi all'art. 6 — Emendamenti dei Senatori Martinengo e Giovanola — Osservazioni del Relatore — Ritiro dell'emendamento Giovanola — Parole del Senatore Di Revel contro la proposta Cataldi — Nuove osservazioni di questo in appoggio — Ritiro dell'emendamento Martinengo — Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Parlano sulla proposta Cataldi i Senatori Martinengo, Audiffredi, Arnulfo — Reiezione della proposta Cataldi — Approvazione dell'art. 6 dell'Ufficio Centrale — Sull'art. 7 parlano il Relatore, i Senatori Scialoja, Cataldi, il Ministro d'Agricoltura e Commercio ed il Senatore Giovanola — Proposta Cataldi combattuta dai Senatori Cotta e Scialoja — Il Senatore Cataldi ritira la sua proposta — Approvazione dell'art. 7 dell'Ufficio Centrale — Soppressione proposta dal Relatore all'art. 8 del Ministero — Osservazioni dei Senatori di Revel e Scialoja — Parole del Senatore Cadorna contro la proposta soppressione — Risposta del Relatore e del Senatore Galvagno — Osservazioni del Senatore Duchoqué — Nuove spiegazioni del Relatore — Obbiezioni del Senatore Cadorna — Schiarimenti del Ministro d'Agricoltura e Commercio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3430. Tre ricevitori del lotto in Cerignola (Capitanata), porgono reclami contro alcune disposizioni date dal direttore generale di quel ramo di amministrazione. »

Presidente. Fa omaggio al Senato la Camera di

commercio ed arti di Macerata di una quantità di esemplari delle sue Osservazioni sul progetto di legge sul dazio degli zuccheri.

Ieri per impedimento involontario non si è potuto dare cognizione al Senato del risultato dei due squittinii cui si era proceduto nel giorno precedente.

Ho ora l'onore di annunziare al Senato che esso fu il seguente:

Per la Commissione di alta sorveglianza della Cassa Ecclesiastica: il Senatore Des Ambrois ha raccolto 51 voti, il Senatore Spada 46 ed il Senatore Galvagno 38. Questi tre Senatori sono dunque destinati a far parte di detta Commissione.

Per la Commissione di sorveglianza alla Cassa dei

depositi e prestiti il Senatore San Vitale ha raccolto 46 voti, il Senatore Cotta 45 ed il Senatore Colla 41. Questi tre Senatori sono conseguentemente designati a commissari presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Non enumero i voti minori, perchè non possono fare alcuna specie di concorrenza a quelli dati ai Senatori di cui ho letto i nomi.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Siamo anche oggi all'articolo 4, di cui ieri si è unicamente votata una parte.

Il signor Senatore Giovanola, sul finire della seduta ha proposto un'aggiunta a quest'articolo concepita in questi termini:

« Il Governo potrà incaricare la Banca di provvedere effetti commerciali esigibili sopra piazze estere per il pagamento da farsi colà delle rendite del Debito Pubblico. »

L'Ufficio Centrale ieri aveva enunciata l'idea di aderire in massima a questa proposta.

Se nessuno domanda la parola nè sulla prima nè sulla quarta parte dell'articolo 4 del progetto dell'Ufficio Centrale, io comincerò dal leggere la prima parte per metterla ai voti, poichè si è già votata la seconda parte e conviene fare la votazione separata trattandosi di materia distinta, e successivamente metterò ai voti l'aggiunta del signor Senatore Giovanola.

« La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato, sotto l'osservanza delle leggi vigenti relativamente al medesimo. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti questa prima parte che ho letto.

Senatore **Cibrario.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cibrario.** Mi pare che quando si dicesse l'osservanza della legge vigente basterebbe, e faccio osservare che relativamente al medesimo non può riferirsi alle zecche ma allo Stato.

Voci. All'esercizio.

**Presidente.** Il signor Senatore Cibrario non ha fatto che una semplice osservazione.

Dunque pongo ai voti la prima parte di quest'art. 4 che ho letto or ora.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora passo alla terza parte.

« Potrà la Banca con decreto reale essere incaricata di aprire per conto del Governo sottoscrizioni di rendita pubblica dello Stato e di negoziare buoni del Tesoro. »

Se non si domanda la parola su questa terza parte, la pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passo all'aggiunta che verrebbe a collocarsi dopo la parte terza, cioè l'aggiunta del Senatore Giovanola.

(Vedi sopra.)

Se non vi è chi domandi la parola, la pongo ai voti.

Chi l'approva, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

Ora rileggo l'intero articolo per metterlo complessivamente ai voti.

(Vedi sopra.)

Se non vi ha chi domandi la parola, pongo ai voti il complesso dell'articolo 4.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo ora all'articolo 5.

« La Banca non può impiegare in fondi pubblici dello Stato più del quinto del capitale sociale versato oltre il fondo di riserva. Non può impiegare o tenere più del decimo del capitale in acquisto di edifizii ad uso dell'amministrazione delle sedi e delle succursali. »

Prego il signor Relatore di dirmi se non crederebbe opportuno di porre una virgola dopo le parole *capitale sociale versato*.

Senatore **Farina, Relatore.** Credò di sì, è stata omissa per errore di stampa.

**Presidente.** Se non si domanda la parola sull'articolo 5, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Articolo 6 del progetto ministeriale:

« La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore e mandati ad ordine pagabili a vista in contanti. Essi sono di lire 1000, di lire 500, di lire 200, di lire 100, di lire 50. »

L'Ufficio Centrale propone un'altra redazione in questi termini:

« Art. 6. La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di lire 1000, 500, 200, 100 e 50, e biglietti nominativi trasmissibili per via di girata, gli uni e gli altri pagabili a vista e in contanti. »

Senatore **Cataldi.** Domando la parola.

**Presidente.** La variazione non è di sostanza, ma di semplice espressione, perchè tanto il signor Ministro quanto l'Ufficio Centrale avevano in animo d'indicare identici effetti. L'Ufficio Centrale ha creduto di farlo alquanto più specificamente, ma non vi è diversità di sostanza, ma di semplice espressione.

Il signor Ministro accetta la proposta dell'Ufficio Centrale?

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Non ho difficoltà; aveva solamente mosso dubbio sulla opportunità di proporre qui l'espressione nuova di *biglietti nominativi trasmissibili*. Mi pare questa una forma nuova non perfettamente giustificata.

Accetto poi il traslocamento dell'ultimo inciso.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Mi pare che l'ha domandata prima il Senatore Cataldi.

**Senatore Cataldi.** Ho domandato la parola per chiedere che si aggiunga in questo articolo la facoltà alla Banca di emettere anche i biglietti da lire 20; questi biglietti sono vantaggiosi in tutti i paesi, ma più specialmente nel nostro, dove è scarsa ancora l'opinione della circolazione fiduciaria, opinione che il biglietto di piccolo valore tende a propagare; d'altronde anche secondo lo statuto della Banca nazionale, questa facoltà è concessa con un limite. Conosco gli obbietti che si ponno muovere a tali biglietti, cioè che circolano fra persone poco avvezze al commercio, che in certi momenti di crisi s'impressionano facilmente, e che in essi biglietti è più facile la falsificazione.

Ma questi inconvenienti possibili non sono però di tale entità da far rinunciare alla utilità che presenta un così comodo recapito.

Anche in questo senso opinarono tutte le diverse Camere di commercio delle quali sono stati comunicati i pareri.

Quella di Genova così si esprime: « Una esperienza di più anni ci ha manifestamente provato oramai che l'emissione del piccolo biglietto ha grandi vantaggi, e tenuta nei giusti confini non presenta inconveniente di sorta. Questo biglietto penetra nelle minute classi sociali, si frammischia nelle transazioni più numerose, ed ha per effetto di estendere mirabilmente la circolazione fiduciaria. »

Pertanto io rassegnò un emendamento così concepito: « La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di L. 1000, 500, 200, 100, 50 e 20, e biglietti nominativi trasmissibili per via di girata, gli uni e gli altri pagabili a vista ed in contanti.

» L'ammontare dei biglietti da L. 20 in circolazione non potrà eccedere la somma di 12 milioni di lire. »

Questa mia proposta è in senso di ciò che già, come dissi, si pratica attualmente, soltanto è limitato l'ammontare di tali biglietti ad otto milioni di lire. Siccome per altro, atteso l'aumento del capitale che si verrebbe ad avere nella nuova Banca d'Italia, la circolazione dei biglietti sarebbe maggiore, ho creduto di estendere alquanto più la somma e portarla a 12 milioni.

**Presidente.** Prego il Senatore Cataldi di mandare l'emendamento al banco della Presidenza.

**Senatore Martinengo G.** È mia intenzione di proporre un altro lieve emendamento a questo articolo.

Se nella nostra legge noi parlassimo solamente alle persone dotte, la parola *pagabili* basterebbe, perchè il biglietto non avendo per se stesso nessun valore, la dichiarazione che questo verrà cambiato contro valuta dovrebbe essere sufficiente. Ma noi dobbiamo persuadere i detentori dei biglietti per favorire la maggiore diffusione dei medesimi; ora la parola *pagabili*, secondo i dizionari italiani e nel senso volgare, vuol dire che deve pagarsi, io quindi proporrei di sostituire alla parola *pagabili* le parole *da pagarsi*.

Mi conforta in questo pensiero anche l'espressione che sta scritta sugli attuali biglietti di Banca, nei quali è detto *sard pagato*.

Quindi io propongo quest'emendamento, che parmi esprima più chiaramente e più distintamente ciò che vuol dire la legge.

**Senatore Giovanola.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Senatore Giovanola ha la parola.

**Senatore Giovanola.** Quantunque nell'ordinamento di una Banca non si debba esagerare di troppo l'importanza dell'ufficio della circolazione, il legislatore nell'approvarne lo statuto è in obbligo di curare principalmente che i biglietti emessi siano pagati colla maggiore puntualità e fedeltà possibile.

Il pubblico, e specialmente il pubblico non commerciante, il quale vede lo Stato ricevere nelle sue casse i biglietti come moneta, che questi sono spesi dalla finanza, non solamente per qualunque genere di spesa, ma ben anche nei pagamenti delle rendite del debito pubblico, le quali per legge hanno l'assicurazione di essere pagate in buona valuta, ha diritto di attendere che la Banca in qualunque evenienza si presti colla maggiore regolarità e prontezza al cambio dei biglietti. Ciò non è soltanto interesse del pubblico, ma è anche interesse della Banca stessa, la quale deve persuadersi che la diffusione dei suoi biglietti sta in ragione diretta della facilità di cambiarli, perchè quando il pubblico avrà la certezza che tenendo un biglietto, è in facoltà di procurarsi a suo beneplacito il numerario, avrà fede nel biglietto: per contro se dubita in qualche modo di essere pregiudicato con ritardi, o per la minor esattezza del cambio, lo rifiuterà e cercherà ogni modo, se ne possiede, di sbarazzarsene prontamente.

La nostra Banca delle antiche provincie pare che avesse alquanto dimenticata questa massima, quando per riparare ad alcune passeggere difficoltà circa le provviste del numerario, evocò l'applicazione di una vecchia legge piemontese, per la quale lo Stato era in diritto di dare nei pagamenti un quieto di moneta eroso-mista: fortunatamente quando la Banca estese le sue operazioni alla piazza di Milano, trovò colà la Cassa di Risparmio di Lombardia, che è pure un grande stabilimento di credito, la quale oppose una legittima resistenza a questa pretesa della Banca, e si rifiutò di ricevere i biglietti, finchè la Banca non si risolvesse di pagare in buona moneta: d'allora in poi parve che la Banca avesse cambiato sistema. Ciò era tanto più da attendersi dopo la pubblicazione della legge 24 agosto 1862, la quale all'articolo 7 dichiara apertamente che niuno è obbligato a ricevere in pagamento una somma maggiore di lire 50 in monete divisionarie di argento, le quali invece sono ricevute senza alcun limite nelle casse pubbliche.

Non fu senza grave sorpresa che venni a sapere che non più tardi della scorsa estate una persona di mia conoscenza avendo presentato ad una succursale del Pie-

monte L. 12,000 di biglietti, dovette rinunziare al cambio perchè la si voleva caricare nientemeno che di 12,000 pezzi da 20 centesimi.

Io credo che abbiamo il dovere di provvedere che nello statuto vi sia tale disposizione per la quale non possa più ripetersi il lamentato inconveniente. Quindi alla parola *contanti*, che termina l'articolo, la quale per essere alquanto generica potrebbe applicarsi a qualunque genere di contanti, propongo si sostituisca *moneta legale*.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Mi occuperò di rispondere a quest'ultima osservazione.

La Banca non può e non deve avere altra legge per i pagamenti, se non quella di tutti gli altri cittadini dello Stato.

La cosa è evidente: se si stabilisce per la Banca una legge diversa per i pagamenti da quella che sia per tutti i cittadini dello Stato, ne verrà la conseguenza, che ho visto in pratica, cioè, che essa dovrà ricevere della moneta erosa che poi sarà impossibilitata a spendere.

Sicuramente che la legge generale debba obbligare tanto la Banca quanto gli altri, e quindi è certo che non è legalmente ammissibile l'osservazione ultima di fatto del Senatore Giovanola, che cioè, la Banca possa pretendere di pagare una somma intiera in eroso misto, quando nelle antiche provincie vi sono tuttavia leggi, che non permettono nei pagamenti che l'impiego di una determinata quantità di questa moneta.

Io trovo quindi superfluo il dire che debba pagare in *moneta legale*, giacchè si sa che in moneta legale nessuno è obbligato ad accettare un pagamento.

Per conseguenza trovo completamente superflua quest'aggiunta.

Oserei dire poi, che mi pare così stravagante il fatto accennato dall'onorevole Giovanola, che sarebbe veramente il caso di promuovere un'inchiesta per vedere se si è avverato, e procurare nel caso che stesse la verità di esso, quella repressione che si credesse opportuna.

Il perchè io dico, le leggi relative al pagamento debbono essere generali tanto per la Banca come per i particolari, perchè non accada, che nelle casse della Banca si vonga ad ammucciare una quantità di monete erose miste, le quali la Banca dovrebbe ricevere, e non potrebbe pagare, locchè succederebbe se si ammettessero per i pagamenti della Banca leggi diverse da quelle di tutti i particolari.

Passando ora all'osservazione del Senatore Martingano, noterò, che quando si dice in commercio, che un titolo è *pagabile a vista*, tutti sanno che non si può rifiutare il pagamento: questo è quanto alle cambiali, ai biglietti a ordine, a tutti gli effetti di commercio.

Dunque il dire da *pagarsi* piuttosto che *pagabile*, è la stessa cosa, cosicchè non saprei neppure vedere qui un motivo sufficiente per modificare l'espressione che

vuol dire non solo pagabili, ma pagabili immediatamente ed a vista e sopra presentazione.

Ci è adunque in questa frase un significato tecnico indeclinabile, di maniera che non vedrei l'opportunità di cambiarla.

Vengo ora alla proposta del Senatore Cataldi.

Vi fu un tempo in cui io particolarmente, era contrario alle piccole *coupons*, come dicono i francesi, alle piccole portate dei biglietti, perchè temeva che gli stessi introducendosi nella circolazione facessero facilmente sparire una gran parte di numerario.

Questo fatto ch'io temeva si è veramente prodotto in quei paesi, come sarebbe per esempio la Scozia, nella quale la circolazione monetaria metallica è pressochè intieramente scomparsa; ma da noi avverto che questo inconveniente non si verifica.

Dunque quanto alle provincie nella quali il biglietto di Banca è già accreditato nella circolazione, non credo che vi possa essere difficoltà da opporre perchè si proseguisse a fare uso del biglietto da 20 franchi, sebbene la pratica e l'esperienza abbiano mostrato che nella circolazione sta in assai tenue proporzione, perchè da quanto sento, attualmente sebbene si abbia, credo, la facoltà, di emetterne 8 milioni, non ne sono in circolazione che un milione o poco più.

Tuttavia, siccome questa circolazione serve a fare conoscere il biglietto di Banca, anche a piccoli proprietari, a piccoli reddituari, a persone che generalmente non hanno una gran massa di denaro a loro disposizione, per questi motivi ove già il biglietto ha sufficiente credito, non avrei difficoltà ad ammetterlo. Non devo però tacere che ne' paesi ove il biglietto non ha ancora od ha piccolissimo o quasi nessun credito, se si mettono in circolazione queste piccole *coupons*, può nascere l'inconveniente che timori panici turbino tutti questi portatori di biglietti così piccoli, e in un determinato momento li facciano affluire alla Banca, il che genererebbe nello spirito pubblico una tal quale sfiducia verso l'istituzione che emise questi piccoli biglietti. Questo fu il motivo per cui l'Ufficio Centrale non aveva creduto opportuno per ora di ammettere il biglietto da 20 franchi. Io ho esposto francamente quanto penso; da una parte mi pare vi sia vantaggio, dall'altra ci è qualche inconveniente da temere: ho esposto una cosa e l'altra; del resto l'Ufficio Centrale si rimette a quanto il Senato sarà per stabilire.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola

**Presidente**. L'Ufficio Centrale non fa atto di accettazione esplicita, perciò interrogo il Senato se sono appoggiati questi emendamenti...

Senatore **Giovanola**. Domando la parola; l'avevo già domandata prima: forse ritirerò il mio emendamento dopo una spiegazione; prima di tutto devo dichiarare che il fatto da me asserito è vero, ed io non l'avrei portato nella pubblica discussione di questo autorevole consesso, se prima non mi fossi diligentemente accertato della verità. Io non ho mai preteso che si

debba applicare un trattamento diverso ai pagamenti della Banca da quello che si pratica nei pagamenti degli altri cittadini, ma ho creduto che, siccome, malgrado la legge del 1862, in qualche ufficio della Banca si era voluto mantenere la vecchia pretesa di pagare il quinto in eroso misto, fosse necessario inculcare alla Banca il pagamento in moneta legale. Però, dopo la spiegazione data dal Relatore sulla parola *contanti*, che dichiara doversi intendere in conformità della legge monetaria, non ho nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento; non ne faccio questione d'amor proprio, bastandomi avere segnalato il fatto alla pubblica disapprovazione.

**Presidente.** L'emendamento del signor Senatore Giovanola è ritirato: ora leggo l'emendamento del signor Senatore Cataldi, il quale comprende tutto l'articolo.

« La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di lire 1000, 500, 100, 50, 20 e biglietti nominativi trasmissibili per via di girata, gli uni e gli altri pagabili a vista ed in contanti.

» L'ammontare dei biglietti da lire venti in circolazione non potrà eccedere la somma di dodici milioni di lire. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia sorgere.  
(Appoggiato.)

Ora interrogherò il Senato per sapere se è appoggiato l'emendamento del Senatore Martinengo, s'egli persiste nel medesimo.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Martinengo ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore mi si erano già affacciate; ho detto che nel senso mercantile la parola *pagabile* significava che deve pagarsi, ma nel senso comune, quello a cui deve aver riguardo il legislatore, credo che faccia un senso diverso, e che il *da pagarsi* sia molto più esplicito ed espressivo che il *pagabile*; per conseguenza io persisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento che consiste nel sostituire alla parola *pagabile* quelle *da pagarsi*.

Chi lo appoggia, si alzi.  
(È appoggiato.)

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Ho chiesto la parola sulla proposta dell'onorevole Senatore Cataldi, che è quella di stabilire fin d'ora che la Banca possa emettere biglietti da lire 20. Essi sono attualmente in circolazione nelle provincie ove la Banca fa maggiori affari; non bisogna però dimenticare che la loro origine fu affatto speciale. L'istituzione, ossia l'autorizzazione alla Banca Nazionale di emettere biglietti da 20 lire le fu concessa quando fu costretta ad istituire una succursale nell'isola di Sardegna, là ove non esisteva una circolazione molto estesa

e là ove era interesse che si stabilisse il sistema dei biglietti, per naturale conseguenza di che la Banca rimborsava a vista il valore dei biglietti da 20 lire. Essi s'introdussero altresì nel continente; ma propriamente per gli affari che la Banca era in uso di fare nel continente non fu mai dimostrato nè il bisogno, nè la convenienza di questo biglietto da lire 20. Ed io che non rifuggo dal principio di dimezzare e di ridurre anche i biglietti ad un taglio molto basso, tuttavia non saprei consigliare che nell'attuale condizione di cose, trattandosi di fondare una Banca su una scala molto più larga, si debba altresì fin d'ora stabilire che vi saranno biglietti da 20 lire.

Io comprendo perfettamente che sia nell'interesse della Banca, ossia della massa degli azionisti l'aver un taglio di biglietto che circoli in una sfera molto più vasta, che non può circolare l'ultimo taglio di 50 lire; se non altro questo allarga la sua circolazione e le dà poi il beneficio ultimo che è quello dei biglietti smarriti, scomparsi, o che altrimenti non si presentano più al cambio. Ma non dobbiamo per altro dissimularci che il biglietto di 20 franchi non ha una ragione di esistere a petto del nostro sistema monetario, in cui troviamo che il pezzo da 20 franchi è il massimo taglio, e che quindi quello da 20 franchi in carta è una duplicazione del medesimo.

Giova poi ancora notare che questa questione non dovrebbe essere sciolta, a mio giudizio, in modo assoluto se non dopo che ne avremo sciolta un'altra, che mi pare assai più grave, quella cioè dell'obbligo al Governo di accettare in pagamento il biglietto al valor nominale.

Io non voglio preoccupare fin d'ora la questione che potrà sorgere allora, ma evidentemente l'obbligo che si impone al Governo di accettare in pagamento il biglietto di Banca, non può a lungo non importare la necessità che il cittadino sia obbligato a ricevere altresì dal Governo il biglietto medesimo; e questa, parmi, dovrà essere una conseguenza logica: sarà non raro il corso dei biglietti forzati, il biglietto continuerà tuttavia a cambiarsi, ma intanto forse nascerà la necessità di obbligare il privato a riceverlo, salvo a lui il cambiarlo, e quindi finchè il biglietto sta nelle mani di coloro che possono disporre di più di 20 franchi, e che quei di 50 lire sono per essi un oggetto di facile circolazione, io ammetto che il biglietto possa trovare facilità di cambio anche quando il corso diventi obbligatorio, ma il ridurlo fino ai 20 franchi non lo credo conveniente.

Può benissimo venire il giorno in cui le contingenze dello Stato siano tali che vi sia bisogno di tagliare il biglietto di 50 franchi, riducendolo a 20 lire, e forse anche a meno, ma credo che oggi che stiamo discutendo le norme e le basi che devono regolarmente informare l'esercizio della Banca che si vuole istituire, non convenga fin d'ora emettere il taglio di 20 franchi.

Dirò di più, che questo taglio non è conosciuto dalla Banca Toscana, che si fonde colla nostra, la quale non

ha che il taglio di 50 franchi, per cui anche per questa considerazione conviene progredire gradatamente e non in modo così repentino, mentre niente impedisce che, quando si riconoscerà la convenienza di simili biglietti, una legge li possa stabilire, e la Banca naturalmente sarà sempre riconoscente se le si darà questo ulteriore mezzo di far fruttare i propri capitali.

Per queste ragioni io credo che si debba lasciare in tal parte il progetto, sia del Ministero, sia dell'Ufficio Centrale, com'è, salva la locuzione, senza introdurre verun taglio minore di lire 50.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cataldi.

**Senatore Cataldi.** A dire il vero, io ho fatto questa proposta mosso principalmente dall'idea che i biglietti di piccolo valore sono quelli che più facilmente tenderanno a propagare la circolazione fiduciaria dei biglietti di Banca fra le persone che non hanno molti mezzi, ed io ho in sostanza trovato che tutte le Camere di Commercio, di cui ho letti i pareri, tutte insistono perchè venga questa misura adottata.

L'osservazione poi dell'onorevole Senatore Di Revel che si fossero i biglietti da lire 20 istituiti per la Sardegna, sta, ma osservo che dopo furono anche ammessi nello statuto della Banca nazionale, limitati per altro a soli 8 milioni.

Gli inconvenienti poi accennati dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, sono possibili, farò per altro osservare che essendo tali biglietti emessi in somma limitata, e in uno Stato molto esteso, il pericolo che anche in un momento di sfiducia possano avvenirne tristi conseguenze, io non lo veggio, perchè quando il biglietto è ripartito in tante località, anche essendovi chi abbia timore, se si presenterà pel cambio, sarà pagato.

Io perciò non potrei non insistere nel mio emendamento, ed ove il Senato, a vece di 12 milioni, credesse di ridurli ad 8, come venne stabilito nello statuto attuale della Banca, non ho alcuna difficoltà, ed anzi ne fo la proposta.

**Presidente.** Prima di tutto debbo avvertire il Senato che l'onorevole Senatore Martinengo mi scrive:

« Prego il signor Presidente a voler ritirare il mio emendamento. »

Dunque l'emendamento del signor Senatore Martinengo è ritirato.

Ora rimane l'emendamento del Senatore Cataldi, il quale, come ha udito il Senato, si riferisce alla prima parte in questo senso cioè che introduce i biglietti da 20 lire e quindi passa a determinare in che misura questi possano essere posti in circolazione.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Il Senatore Di Revel pare che abbia detto la vera ragione per la quale non ci sia bisogno di scendere al taglio di biglietti da 20 lire, cioè che in tempi

ordinarii non ve n'è nessuna necessità, e nei tempi straordinari, si può provvedere con legge.

Il fatto indicato dal signor Relatore, che cioè di otto milioni facoltativi non ne sia che qualche milione in corso, conferma appunto quello che diceva il Senatore Di Revel. Nei tempi ordinari non si sente il bisogno di biglietti di taglio così basso, perchè vi è una moneta la quale mentre ha l'eguale valore del biglietto ha così piccolo volume, che niuno sente la necessità di avere piuttosto un biglietto che la moneta.

Dunque in tempi ordinari non avrebbe che uno scopo di utilità alla Banca, che in verità non è abbastanza giustificato. Invece la cosa ha qualche valore ne' tempi straordinari, sia come mezzo di sostenere almeno temporaneamente la circolazione, sia come provvedimento per assicurare l'opinione pubblica. Ma in tali casi, sulla dimanda della Banca, che certamente la farebbe, il Governo può giudicare se abbia a permettere, ed in quale misura l'emissione del piccolo biglietto di 20 franchi, decidendosi così la cosa piuttosto al momento in cui il bisogno si manifesta, anzichè anticipatamente in via di regola, si ha il vantaggio di poter tener conto delle circostanze e delle condizioni in cui la richiesta venisse fatta.

Mi pare che, riassunta così la questione, possa esprimersi in poche parole.

Ora non è necessario il biglietto da lire 20, e nessuno ne ha il desiderio.

Quando sarà veramente utile al pubblico ed alla Banca, l'amministrazione di questa ed il Governo si accorderanno nel modo che sarà allora più conveniente.

Avviso dunque anch'io che non vi sia necessità di scendere al biglietto di venti lire.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Io opinerei per la emissione dei biglietti da 20 lire pel seguente riflesso, oltre tutti quelli messi innanzi dal Senatore Cataldi, perchè cioè il piccolo possidente nel pagare i suoi carichi non potrà approfittare del beneficio di adoperare biglietti, poichè se la sua contribuzione non arriverà a 50 lire egli non potrà profittarne presso le casse pubbliche diritto che compete a tutti gli altri detentori di somme maggiori.

**Presidente.** Se non si domanda la parola rileggo l'articolo secondo la redazione del Senatore Cataldi. (Vedi sopra.)

Dovendo mettere ai voti questo emendamento nel quale si è fatta una redazione generale dell'articolo, bisogna avvertire per altro che il voto non si porta che sull'emendamento che è l'introduzione del biglietto da L. 20 in circolazione; cosicchè quando l'emendamento del Senatore Cataldi non venisse approvato, non è pregiudicato per niente il tenore dell'articolo dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Audiffredi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. Io trovo perfettamente assennate le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro. Dirò di più che per i contadini, per esempio, il biglietto è un vero imbarazzo; quando loro accade di dover ricevere biglietti li prendono con diffidenza, o sono da compatire fino a un certo punto, perchè il biglietto può essere facilmente distrutto e smarrirsi; onde per quei poveri contadini finisce per essere una disgrazia.

Sicchè sia per le ragioni con molta chiarezza svolte dal signor Ministro, sia per le circostanze da me addotte, non essendosi d'altronde dimostrata l'assoluta necessità di questo biglietto da L. 20, spero che il Senato vorrà escludere per ora la proposta del Senatore Cataldi.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Cataldi**. Può darsi il caso che contadini od altri possessori di tali biglietti possano amarrarli o altro; ma questa è una disgrazia che non deve impedire una tale circolazione, che è utile sotto molti aspetti.

Insisto quindi nel mio emendamento.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Proponerei che la votazione fosse divisa, cioè che si cominciasse a votare se si vuole ammettere il biglietto da L. 20; e dopo si venga alla seconda parte relativa alla quantità; ed allora ognuno avrà il modo di esprimere la propria opinione, o di rigettare il biglietto da L. 20, o di ammetterlo.

**Presidente**. Io ho dovuto leggere l'emendamento tal quale stava scritto, ma ho fatto però osservare che l'emendamento constava di due parti, domandandosi ora la divisione, che è di diritto, comincio dal mettere ai voti la prima parte dell'emendamento del Senatore Cataldi consistente in che si aggiunga la enunciativa di biglietti da L. 20. Credo che in questi termini non vi sarà confusione.

Chi approva questa prima parte dell'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

In seguito a questo voto non può più esistere voto sulla seconda parte.

Senatore **Cataldi**. Essa cade da per sé.

**Presidente**. Le osservazioni dal signor Ministro espresse non si riferivano che ad un dubbio, che sembrava avesse sulle espressioni dell'art. 6, ma esse non erano dirette a combattere la redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Metterò ai voti l'art. 6 in conformità della proposta dell'Ufficio Centrale.

« Art. 6. La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di L. 1000, 500, 200, 100 e 50, e biglietti nominativi trasmissibili per via di girata, gli uni e gli altri pagabili a vista e in contanti. »

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore **Cibrario**. Era solo per domandare uno schiarimento; per sapere, cioè, se le somme di questi biglietti nominativi sono le stesse che quelle autorizzate per la emissione dei biglietti al portatore.

Senatore **Farina, Relatore**. No, saranno per qualunque somma, per quelle somme vale a dire che verranno richieste da coloro che vengono a pagare per averli, come si pratica attualmente, epperò sono stati posti dopo perchè non si potessero confondere con i vari biglietti di circolazione.

**Presidente**. Saranno per somme facoltative.

Senatore **Farina, Relatore**. Appunto.

**Presidente**. Metto allora ai voti l'articolo 6 che ho testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 7. Le sedi o succursali della Banca possono emettere mandati all'ordine, la proprietà dei quali si trasferisce per mezzo di girata. »

L'Ufficio Centrale avrebbe introdotto una modificazione in questo articolo: alle parole *mandati all'ordine* avrebbe sostituito *biglietti all'ordine*.

Insiste il signor Ministro sopra la sua redazione, oppure accetta quella dell'Ufficio Centrale?

**Ministro d'Agricoltura e Commercio**. Non c'è altra variazione che nel dire *biglietti* invece di *mandati all'ordine*, non ho gran ragione per insistere; mi pare tuttavia che fosse più nell'uso comune il dire *mandati all'ordine*, desidererei perciò che si rimettesse la parola *mandati*.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Forse la parola *tratte* è meglio di tutte.

L'Ufficio Centrale aveva sostituito la parola *biglietti* ai *mandati* per il motivo, che un mandato dà l'idea di un mandante e di un mandatario. Ora quando è sempre la Banca che ordina a se stessa di pagare non c'è questa duplicità di persone, quindi parve che la parola *biglietti* andasse meglio.

Siccome però, se non c'è variazione di persona in questi ricapiti, c'è variazione di località, mi venne un momento la suggerita un'altra frase ancora più precisa, che è quella di *tratte all'ordine*.

Essa mi venne suggerita da un commerciante e mi pare, ripeto, che risponda ancora meglio all'idea che non quella di *mandati* o di *biglietti*.

Biglietto esprime un'idea di pagamento, tra persone che si trovano in diverso luogo, nel mandato ci vuole un mandante ed un mandatario e quando la persona è una sola non pare proprio; *tratta* invece esprime quell'obbligo di pagamento che si fa in un sito per avere esecuzione in un altro.

Per conseguenza mi pare che questa sia la più precisa.

**Ministro di Agricoltura e Commercio**. Io preferirei.....

**Presidente.** Permetta che io domandi anzitutto se l'Ufficio è d'accordo su quest'ultima proposta.

Vorrebbe avere la compiacenza il signor Relatore di dirmi se l'Ufficio Centrale assente alla proposta fatta di sostituire la parola *tratte* a quelle di Biglietti all'ordine; oppure se è solamente un'opinione sua individuale.

**Senatore Farina, Relatore.** È l'Ufficio Centrale che propone questa sostituzione.....

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Nel Regno d'Italia sono ancora parecchie legislazioni in fatto di commercio.

Biglietti all'ordine è parola consacrata in alcuni di questi codici, nel Codice sardo e nel napoletano certamente, ma il *biglietto all'ordine* non è *tratta*, perchè è pagabile da colui che lo sottoscrive: ed è questa una delle differenze sostanziali che passano tra una cambiale ad un biglietto all'ordine.

Io dubiterei che questa parola *tratta*, che dicesi dell'uso comune, possa indurre gravi dubbi, quando si voglia giudicare secondo il senso legale.

**Senatore Cataldi.** L'aggiunta della parola *tratte* in quest'articolo sarebbe chiesta in favore precisamente di coloro che contrattano colla Banca, poichè ogni qualvolta si smarrisce un biglietto all'ordine vi sono mille formalità da compiere per ottenere che la Banca ne operi il rimborso.

Ora se a vece di biglietto all'ordine, la Banca emettesse delle *tratte*, in caso di smarrimento non vi sarebbe che da chiederne una seconda ed una terza occorrendo.

**Presidente.** Il signor Senatore Cataldi adunque intende che si dica *tratte e biglietti all'ordine*.

**Senatore Cataldi.** Precisamente; perchè se la Banca dà forma di *tratta* a questi titoli, in caso di smarrimento è più facile lo ottenerne il rimborso, che se invece sono biglietti all'ordine, si richiedono molte formalità, e talvolta anche una cauzione o un deposito.

**Presidente.** Fin ora si trattava di sostituire la parola *tratte* alle parole *biglietti all'ordine*, ma ora invece, secondo la proposta del Senatore Cataldi si tratterebbe di lasciare questa e di aggiungervi quella di *tratte*. Interrogo l'Ufficio Centrale se accetta questa aggiunta.

**Senatore Farina.** Veramente l'Ufficio Centrale è entrato in qualche dubbio.

Mi si fa osservare non senza fondamento che la parola *tratta* ha gli stessi inconvenienti della parola *mandato*, poichè esige un traente ed un trattario; mentre essendo sempre la Banca che trae e che la deve pagare, questa frase non viene a rispondere all'idea legale di un debitore solo.

Però l'onorevole Senatore Cataldi fa osservare che in pratica questo porta una diversità per l'andamento adottato attualmente dalla Banca.

In questo stato di cose, io non saprei.....

**Presidente.** Allora interrogherò il Senato se in-

tende appoggiare la proposta Cataldi, e quindi se appoggiata, porrò ai voti separatamente le due espressioni, così, chi è persuaso che basti *biglietti all'ordine* voterà per questa espressione e non per *tratta* e chi vorrà tutte e due le espressioni, voterà per tutte e due.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Io credo che meno innoviamo di linguaggio e meglio facciamo. Atteniamoci allo statuto del 1859. In esso ci è anche biglietti all'ordine; e se il mio dubbio ha potuto generare tutte queste esigenze diverse io mi affretto a dichiarare che accetto che piuttosto si dica *biglietti all'ordine*; se non altro è una voce comune che tutti intenderanno. Sarebbe forse la prima volta che sarebbe introdotta la parola *tratta* in un articolo di legge, ora le voci nuove possono facilmente generare degli equivoci.

**Presidente.** Prego il signor Ministro di osservare che il sig. Senatore Cataldi lascierebbe *biglietti all'ordine* e vi aggiungerebbe *tratte*.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Io pregherei il Senato di non aggiungere codesta parola.

**Senatore Cataldi.** La *tratta* verrebbe fatta da una sede ad un'altra ed a favore della persona che depositò il danaro; del resto mi rimetto a quanto ho già osservato.

**Senatore Farina, Relatore.** Quando la Banca ordina sia alla sede medesima dalla quale lascia l'ordinativo, sia ad un'altra od ad una sua succursale di pagare, non vi è altro che un mandato.

Ora nello stato attuale della Banca all'articolo 21 è detto che:

« Per facilità e sicurezza di circolazione nei limiti delle operazioni autorizzate dai presenti statuti, ciascuna sede e succursale della Banca potrà emettere, secondo le forme da approvarsi dal Ministro delle Finanze, *biglietti a ordine* la cui proprietà non potrà essere trapassata che per mezzo di girata. »

Se questo oggi basta alla Banca, ripetendo questo nell'articolo che noi discutiamo, pare che la Banca possa essere soddisfatta.

**Senatore Giovanola.** A me pare che la facoltà di emettere biglietti nominativi trasmessibili per via di girata, sia già compresa nell'articolo che abbiamo votato. L'articolo 7 non avrebbe altro scopo che di dare facoltà alla Banca di emettere cambiali, cioè titoli pagabili da un paese ad un altro; e credo quindi che sarebbe molto più semplice usare la parola *cambiale*.

**Senatore Audiffredi.** Mi permetto di fare osservare che i biglietti all'ordine hanno la proprietà stessa delle cambiali (*Rumori*): almeno è quanto mi fu detto.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina, Relatore.

**Senatore Farina, Relatore.** Le osservazioni fatte dal signor Ministro e quelle del Senatore Scialoja sono giustissime.

Dal momento che queste *tratte* si fanno anche at-



tualmente, sebbene nello statuto antico non vi sia espresso altro che i biglietti all'ordine, è evidente che questa frase esprime a sufficienza le operazioni che si fanno anche attualmente.

Dopo queste spiegazioni ritiro l'appoggio che avevo dato alla parola *tratta*, perchè è realmente superflua, mentre la parola biglietti all'ordine rappresenta sempre lo stesso debitore, invece che la tratta ammette un traente ed un trattario per conseguenza non potrebbe aver luogo per la Banca la quale è la sola debitrice della somma e non cambia che il luogo del pagamento cioè invece di pagare a Torino pagherà a Genova e così via via.

Senatore Cataldi. Io concedo che nell'art. 21 dello statuto della Banca nazionale si parla semplicemente dei biglietti a ordine, ma era appunto per togliere gli inconvenienti che nascono dall'emettere siffatti biglietti a ordine, che io aveva proposto di adottare altresì la parola *tratte*, perchè, ripeto, quando queste si smarriscano ne vengono rilasciati con tutta facilità uno o più duplicati.

La mia proposta tende a favorire coloro che trattano colla Banca, togliendoli da un imbarazzo, nei casi di smarrimento, come già ho osservato; oltre di che è ben diversa la qualità giuridica degli anzidetti titoli.

Presidente. Il Senatore Cataldi adunque persiste nella fatta proposta, di aggiungere, cioè, alle parole *i biglietti all'ordine*, la parola *tratte*. Il Senatore Giovanola che aveva proposta la parola *cambiali* la mantiene?

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Giovanola ha la parola.

Senatore Giovanola. Quantunque io abbia motivo di ritenere, che nel linguaggio commerciale, si usi la parola *cambiale* per indicare le *tratte*, che una stessa ditta può fare ad un'altra sua casa posta in diversa piazza, tuttavia la mia proposta essendo di poca importanza, la ritiro.

Presidente. Rimane la proposta del Senatore Cataldi.

Interrogo il Senato se appoggia la proposta del Senatore Cataldi, che consiste nell'aggiungere la parola *tratte* dopo quelle di *biglietti all'ordine*.

Chi intende di appoggiarla, sorga.

(Appoggiata.)

Se non si domanda la parola la pongo ai voti.

Senatore Cotta. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cotta ha la parola.

Senatore Cotta. Io farò osservare al mio amico Senatore Cataldi, che la parola *tratte* non mi pare qui per nulla appropriata; mentre essa suppone un traente ed un trattario, quella invece che si presenta più acconcia si è *biglietto all'ordine*, perchè è sempre la Banca che paga nelle diverse sedi; e difatti un biglietto all'ordine può essere pagato tanto localmente, che a un dato domicilio; tale è il valore, il senso che la legge

dà a questa locuzione di *biglietti all'ordine*, la quale rende così il vero significato del titolo che dalla Banca si rilascia.

Se vi sono inconvenienti, in caso di smarrimento, questi potrebbero dar motivo in qualche modo a studiare il mezzo di rimediarsi: basterà a quest'effetto che la Banca sia accertata che non pagherà a due, ma a quel solo che presenterà il titolo con girata regolare a suo favore.

L'introduzione della parola *tratte* nella legge non cangierà la natura degli assegni che rilascerà la Banca, essi saranno sempre biglietti all'ordine.

Il Senatore Cataldi dice che in caso di smarrimento può farsene spedire una seconda: bene, ma chi impedisce che si rilasci un duplicato del biglietto all'ordine a quello cui fu rilasciato l'assegno? non si tratta che di provvedere a tale emergenza.

La Banca ha delle corrispondenze giornaliere colle sedi e succursali, come un negoziante colle sue pratiche, e dalle sue relazioni può facilmente sapere se il biglietto preteso smarrito siasi presentato o no, e rilasciando un duplicato non si espone a verun rischio, quando questo sia rimesso al primo titolare che regolarmente lo rappresenta.

L'assegno essendo sempre nominativo, la Banca potrà conoscere se chi si presenta a riscuoterlo sia veramente quello a cui favore è stato passato dall'ultimo giratario, onde nulla osta che anche riguardo ai biglietti si possano rilasciare duplicati, quando si faccia speciale cenno nei regolamenti dei mezzi di assicurarsi, che quando la Banca paga può esser certa che tutte le girate sono regolari.

Ma se la Banca può assicurarsi che paga realmente a colui che ha la girata a suo favore, il biglietto ad ordine non può aver minor valore che la *tratta*.

Se alle parole *biglietto all'ordine* noi sostituiamo *tratta*, ne verrà che ove si domandi la seconda, la Banca avrà sempre diritto a far constatare che colui che ne fa la richiesta sia realmente il proprietario, sicchè non potrebbe esservi inconveniente a dare un duplicato dei biglietti a ordine.

Dando il duplicato, quando la Banca si assicura che realmente quegli che lo dimanda ha la girata regolare in suo favore, è tutto finito, giacchè in questo caso non si espone a pagare due volte, perchè, pagato l'originale, perde ogni diritto il duplicato e viceversa.

Io credo che mettere qui la parola *tratta* è tutt'altro che inopportuno e irregolare, e che non rende il vero significato dell'assegno che si emette dalla Banca.

Senatore Scialoja. Alle osservazioni fatte credo aggiungere un'altra gravissima.

L'articolo 7 è così concepito:

« Le sedi o succursali della Banca possono emettere biglietti all'ordine, la proprietà dei quali si trasferisce per mezzo di girata. »

Dicendo semplicemente *biglietti all'ordine*, s'intende che è un recapito che deve essere pagato da colui che

lo rilascia, ma se si dice *tratta*, che insomma significherebbe lo stesso che cambiale, perchè nelle nostre leggi non vi hanno che biglietti all'ordine e cambiali, e queste ultime si traggono, noi verremmo a conferire alla Banca la facoltà di emettere cambiali, val quanto dire di trarne sopra terze persone, sopra persone estranee alla società; facoltà pericolosissima, che noi certamente non vogliamo e non dobbiamo mai accordare alla Banca.

Quindi l'introduzione della parola *tratta* avrebbe non solamente l'importanza che le diede il Senatore Cataldi, ma un'importanza assai maggiore, e noi dobbiamo assolutamente respingerla, come respingereino la parola *cambiali*.

Insomma dev'essere assolutamente vietato alla Banca di trarre sopra terze persone. Ma quando dai recapiti commerciali, di cui si parla, escludono quelli che si traggono, cioè, le cambiali, non vi ha altro recapito riconosciuto dalla legge che il biglietto all'ordine.

**Presidente.** Persiste il Senatore Cataldi?

**Senatore Cataldi.** Nel fare tale proposta l'unica mia intenzione era quella di ovviare ad un inconveniente, giacchè so che questo si verifica; dal momento però che il Ministro, l'Ufficio Centrale, ed altri Senatori che presero la parola, credono non sia da adottarsi, io la ritiro.

**Presidente.** La proposta è ritirata.

Rileggerò l'art. 7 per metterlo ai voti (*V. sopra*).

**Senatore Farina, Relatore.** È corso un errore di stampa. Là dove dice: le sedi o succursali, deve dirsi le sedi e succursali.

**Presidente.** Sarebbe meglio dire: le sedi e le succursali.

**Senatore Farina, Relatore.** Sì, è meglio.

**Presidente.** Rileggerò l'articolo 7 colla correzione di cui si fece testè cenno.

« Art. 7. Le sedi e le succursali della Banca possono emettere biglietti all'ordine, la proprietà dei quali si trasferisce per mezzo di girata. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 8. La somma dei biglietti in circolazione, compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta e dei mandati all'ordine, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa. In ogni caso non può essere maggiore del quintuplo del capitale sociale versato, salvo che l'eccedenza in biglietti o mandati all'ordine non sia rappresentata da pari eccedenza in riserva metallica. »

» Fa parte del fondo metallico disponibile il valore delle paste d'oro e d'argento tariffate e destinate dalla Banca per l'esercizio delle zecche. »

**Senatore Farina, Relatore.** Qui bisognerà sopprimere le parole *mandati all'ordine*, perchè quello che rappresenta la circolazione della Banca, non sono i mandati all'ordine, ma una cosa affatto differente.

La circolazione deve stare in proporzione dei biglietti in circolazione, quindi di quelli che abbiamo compreso nell'art. 6 di lire 1000, 500, 200, 100, 50, e non si

estende a quelle altre operazioni che fa la Banca, quando la medesima intende di dare un mandato per pagare una somma identica a quella che le fu versata sopra altra sede del suo stabilimento. Conseguentemente le parole *mandati all'ordine* vanno soppresse.

Dapprima nel progetto del Ministero, all'articolo 6, era detto *mandati ad ordine*, e se ne faceva una specie di duplicazione coi biglietti al portatore, determinando i valori d'entrambi in L. 1000, 500, 200, 100 e 50, ma ora che abbiamo detto semplicemente biglietti al portatore di L. 1000, 500, 200, 100 e 50, basta dire la somma de' biglietti in circolazione di cui all'articolo 6, per togliere ogni equivoco, per accennare che non si vogliono comprendere i biglietti all'ordine.

**Presidente.** Pregherei l'Ufficio Centrale di voler determinare la formula dell'articolo.

**Senatore Farina, Relatore.** Per semplificare ancora maggiormente la cosa è meglio limitarsi a sopprimere le parole *e dei mandati all'ordine*, e lasciare il resto come sta.

**Presidente.** Il Ministro non ha difficoltà?

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** È una conseguenza della prima modificazione.

**Presidente.** Rileggerò l'articolo secondo la proposta soppressiva delle parole *dei mandati all'ordine* fatta dall'Ufficio Centrale (*V. sopra*).

**Senatore Di Revel.** Ma io dubito che si corra rischio di prendere una risoluzione diversa da quella che si intende voler adottare. Finora la norma seguita dalla Banca per determinare la sua circolazione è espressa in termini identici a quelli che sono portati in questo articolo, cioè, che la somma dei biglietti in circolazione, compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta, e dei biglietti all'ordine, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa.

Dunque ci manca qui evidentemente una porzione di debito della Banca, che non entra a far numero nella massa dei biglietti in circolazione.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Lasci che l'oratore finisca.

**Senatore Di Revel.** Ho terminato. Adottando la proposta dell'Ufficio Centrale verrebbe a mancare quel debito della Banca in biglietti all'ordine che non può certamente dirsi compreso in quello dei biglietti in circolazione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina, Relatore.** Faccio osservare all'onorevole preopinante che precisamente l'ammontare dei biglietti in circolazione, compresi quelli dei conti correnti, non potrà eccedere il triplo del fondo disponibile ed è precisamente quello che diciamo qui.

**Senatore Di Revel.** E l'ammontare dei biglietti all'ordine....

**Senatore Farina, Relatore.** I biglietti nominativi stanno sotto la frase generica di biglietti all'ordine.

**Senatore Di Revel.** No, no.

**Senatore Farina, Relatore.** Dunque constatiamo un

fatto. Adesso la circolazione è limitata semplicemente in riguardo ai biglietti in circolazione, cioè ai biglietti non nominativi ed all'ordine, ma ai biglietti al portatore.

Senatore **Di Revel**. Secondo il progetto?

Senatore **Farina, Relatore**. No, secondo il progetto e secondo lo statuto della Banca in vigore.

Senatore **Di Revel**. Ma mi parrebbe...

Senatore **Farina, Relatore**. È qui stampata. Lo statuto del 1859 all'art. 20, alinea 2, dice:

« L'ammontare dei biglietti in circolazione cumulo con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, non potrà eccedere il triplo del fondo disponibile in specie metalliche esistenti materialmente in cassa. »

Questi altri biglietti nominativi ed all'ordine non circolano liberamente, ma per circolare hanno bisogno della girata, altronde quando si emettono da una parte si riceve la somma dall'altra si mette fuori questo biglietto, ma siccome sono sempre a brevissima data, non entrano nel calcolo generale, perchè vengono immediatamente riscossi alla sede sulla quale sono destinati. Questo è il testo dello statuto del 1859.

**Presidente**. Il Senatore Di Revel si tiene per appagato?

Senatore **Di Revel**. Ritiro la mia osservazione.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. In principio io non sono per la limitazione posta dall'art. 8; ma le mie idee son sicure che sarebbero respinte a voce unanime dall'Ufficio Centrale, forse dal Ministero e dalla maggioranza del Senato, epperò mi astengo dall'espone.

Solamente farò noto un fatto, cioè che il 12 novembre 1863 la Banca di Francia, che è una Banca regolata a monopolio e ristrettivamente, aveva dei biglietti in circolazione 807,699,725 franchi, di conti correnti restituibili a richiesta in 219,050,057 franchi. In tutto un debito di 1,026,749,782.

Per far fronte (estraggo queste notizie da un libro da poco pubblicato) a questi impegni essa aveva un incasso metallico pari al quinto della somma suddetta.

Vendendo tutta la rendita in cui ha immobilizzato la massima parte de' suoi fondi si sarebbe potuto procurare un capitale di 151,205,870 franchi, val quanto dire un capitale che sarebbe stato come uno a sette alla sua circolazione in biglietti unita alla somma dei conti correnti ed altri suoi debiti esigibili.

Dunque la Banca di Francia, o meglio la legge che la regola, e la consuetudine, consentono che essa abbia in circolazione od in altri debiti esigibili cinque volte di più dell'incasso metallico, e sette volte di più del capitale.

Io non aggiungo altro, intorno a questo punto.

Ma passando all'osservazione speciale fatta dall'onorevole Relatore, dico che stando all'articolo com'è compilato non può trarre dagli statuti precedenti argomento alcuno per sostenere la sua tesi.

Difatti nell'articolo 8, che ora è in discussione vi ha

due limitazioni, che io non ammetto, ma che però vi sono: l'una, che la circolazione, il giro de' debiti esigibili della Banca, non possa superare tre volte il fondo metallico esistente in cassa; l'altra, che in ogni caso non possa essere maggiore del quintuplo del capitale.

Quale è lo scopo di quest'aggiunta, che non è nei precedenti statuti?

È questo; che il capitale della Banca, si è considerato come un fondo che in ultima analisi debba garantire tutte le sue operazioni: si vuole dunque che questa garanzia corrisponda ai debiti o come dicono alle *passività* della Banca, come uno a cinque. Non comprendendo i biglietti ad ordine nell'articolo medesimo, i debiti della Banca potrebbero essere maggiori di 5 volte il capitale, e quindi la limitazione sarebbe inutile.

Coloro dunque che credono che queste due limitazioni abbiano a stare nell'articolo, non possono a meno di aggiungere ai semplici biglietti in circolazione, che nel linguaggio comune sono i soli biglietti al portatore, anche i biglietti ad ordine.

Mi si ripeterà che quando la Banca sottoscrive un biglietto all'ordine, cioè quando con un biglietto all'ordine si dichiara debitrice di Tizio o di Caio, ordinariamente essa ha ricevuto già il corrispondente valore in denaro.

È vero ciò; ma è vero altresì che quel denaro è stato versato nelle casse della Banca medesima, e perciò è entrato a far parte di quel fondo metallico, che moltiplicato per tre deve misurare il debito della Banca. Ond'è che se da una parte voi contate quel denaro come parte della riserva metallica, dovete parimenti contare dall'altra...

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**... il debito contratto. Io non pertanto me ne rimetto al Senato, ripetendo, che quanto a me reputo queste limitazioni praticamente inutili e non razionali, ma poichè si vogliono e si giudicano utili per vedute di prudenza, io reputo che non si debbano nel tempo medesimo volere in astratto e renderle inefficaci in concreto.

**Presidente**. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina, Relatore**. Io non posso accettare le osservazioni dell'onorevole preopinante.

Anzitutto egli, a mio credere, ha fatto una confusione fra due cose affatto diverse. Difatti che relazione vi ha fra chi va a pagare una somma alla Banca per avere un assegno di essa sopra un'altra sede, col fondo metallico?

Chi va a prendere un assegno può portare 50 mila franchi in biglietti, come in numerario.

Senatore **Scialoja**. Ma è di tanto scemata la circolazione.

Senatore **Farina, Relatore**. Scusi, non è scemata la proporzione del fondo metallico, e non sussiste dunque più quel pericolo da lei accennato.

Del resto l'onorevole preopinante è caduto in errore in altro punto ed è che non esiste nella Banca attuale una delle due limitazioni che stanno nell'articolo proposto dal Governo ed accettato dall'Ufficio Centrale: il limite della circolazione fiduciaria che non può eccedere il triplo del numerario in cassa esiste, e non si può dire che precedentemente non esistesse.

Qual è quella che non esiste? È quella relativa al quintuplo del capitale sociale.

Ora il capitale sociale non cambia, sia che vi abbia richiesta di un pagamento di un assegno sopra un'altra sede, sia che non sia stato richiesto; dunque non vi è fra questi affari quella relazione che l'onorevole preopinante ha preteso di stabilire; vi è mi pare una confusione d'idee e nulla più...

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. Del resto che in Francia siensi piuttosto interpretate le leggi in un modo o in un altro, io non vedo la necessità che noi dobbiamo conformarci a quello che si fa colà.

Disgraziatamente noi in fatto di credito siamo, meno qualche paese come sarebbe la Toscana e le antiche provincie nelle quali hanno già un certo sviluppo le istituzioni di credito, ed anche il Banco nella città di Napoli, nel rimanente dello Stato, in generale noi siamo molto più indietro; diffatti la circolazione della nostra Banca, comprese tutte due le Banche, non arriva che a 104 milioni, mentre in Francia sorpassa gli 800. Si prenda questo in proporzione della popolazione e si vedrà che immensa diversità vi è fra la diffusione della circolazione fiduciaria fra noi, e quella della Francia.

Noi dunque non abbiamo da temere gli inconvenienti che si possono temere in Francia da questa limitazione.

Ritenuto dunque che quanto alla limitazione di non eccedere il triplo della riserva metallica esiste già fra noi, che il nostro paese essendo poco abituato alle combinazioni del credito non esige maggiori cautele di quelle che si esigono in paesi assai più di noi avanzati nella circolazione fiduciaria; ritenuto infine che non vi è nessuna relazione fra la circolazione propriamente detta della Banca, ed i mandati all'ordine, che la stessa emette perchè sieno pagati da una sede sull'altra, per tutto questo dico, non vedo nessuna difficoltà a lasciar stare l'articolo come è senza farvi l'aggiunta che sostiene l'onorevole Senatore Scialoja.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Signori Senatori!

Non ostante la fitta nebbia da cui crede cinta la mia testa l'onorevole Relatore, io credo rammentarmi che le frazioni possono mutare così variando il numeratore come variando il denominatore.

Ora che cosa sono mai queste due relazioni tra il fondo metallico di riserva e la circolazione di una Banca, tra il capitale e la circolazione medesima, se non che due frazioni che si esprimono la prima con la divisione di uno per tre, la seconda con la divisione di uno per cinque?

L'articolo dunque vuole che il rapporto tra i debiti della Banca esigibili a richiesta, a vista o al portatore ed il capitale sia espresso al *maximum* dalla frazione  $\frac{1}{5}$  nella quale uno rappresenti il capitale e cinque i debiti. Quando l'onorevole Relatore crede che la somma dei debiti possa indifferentemente mutare, perchè il capitale non varia, egli reputa che se nella frazione  $\frac{1}{5}$  il denominatore da cinque diventa sei, la frazione non varii, solo perchè il numeratore rimane il medesimo.

Forse sarà effetto della confusione della mia testa, ma l'aritmetica mi sembra che insegni il contrario.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. In tutte le legislazioni del mondo quando si parla di *circolazioni*, si parla dei così detti biglietti di Banca e quando si parla di biglietti all'ordine non vi son compresi nè le cambiali, nè i biglietti all'ordine, che per circolare hanno bisogno della girata. Dopo ciò non ho più nulla a dire.

Presidente. Le considerazioni esposte dall'onorevole Scialoja non concludono ad una proposta; quindi rileggerò senz'altro l'articolo 8.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Dirò poche parole per mettere in chiaro un'idea la quale mi pare che non sia stata ancora compresa dall'onorevole Relatore.

Questo articolo quale scopo ha? Ha lo scopo di mantenere un certo limite massimo di proporzione tra i debiti della Banca ed i fondi coi quali essa li può garantire.

L'articolo ha adottato due mezzi. Vuole che ci sia una proporzione tra il fondo di riserva metallica ed il debito della Banca. Vuole che vi sia inoltre una proporzione tra il capitale stesso della Banca e il di lei debito.

Per mettere più in chiaro l'idea espressa dall'onorevole Scialoja, è necessario fare un esempio. Il capitale della Banca sarà di 40 milioni: lascio la proporzione tra il fondo metallico e la carta circolante per ora, e mi occupo unicamente della questione, della relazione che vi deve essere da 4 a 5 tra il capitale della Banca e le carte di debito.

Il capitale della Banca sarà di 40 milioni: dunque la carta circolante non può eccedere i 200 milioni, perchè non può essere che cinque volte maggiore del capitale.

Supponiamo il caso che computandosi soltanto la carta circolante *al portatore* si sia giunti al punto che l'emissione sia di 200 milioni. Se la Banca ha 5 o 6 altri milioni di biglietti all'ordine in giro che costituiscono un vero suo debito, è evidente che la Banca avrà 206 milioni di debito a fronte del capitale di 40 milioni, e che essa non sarà più nei termini della legge, la quale vuole che il debito della Banca non possa mai essere maggiore di 5 volte il suo capitale.

Ecco d'onde deriva, secondo me, la necessità di computare nei debiti della Banca non solo la carta circolante, che rappresenta la moneta metallica, ma anche quella carta che si chiama *biglietto all'ordine*.

Questa necessità forse si può evitare quando si tratti unicamente del rapporto tra la riserva metallica e la carta circolante; perché, se da una parte aumenta il debito per l'emissione del biglietto all'ordine, dall'altra parte aumenta anche la riserva metallica in proporzione eguale, la dipendenza del denaro versato da colui al cui favore il biglietto fu rilasciato. Vi può bensì essere per pochi giorni uno sbilancio; ma come diceva il signor Relatore, se la Banca rilascia in Torino un biglietto all'ordine oggi a pagarsi fra 8 o 10 giorni a Bologna, per esempio, vi potrà in questi otto o dieci giorni essere qualche differenza; ma da qui a otto o dieci giorni il biglietto all'ordine sarà pagato a Bologna, e quindi la riserva sarà colà diminuita di tanto di quanto era stata accresciuta a Torino per causa del deposito fatto da colui che ottenne il biglietto all'ordine.

Ma in relazione al capitale ciò non ha luogo per questa ragione, che nel primo caso la riserva è oscillante come è oscillante anche la somma dei pagherò: nel mentre che nel secondo caso il capitale è un termine fisso, e invece dall'altra parte avete il debito che è un termine oscillante; ond'è che non v'ha possibilità di compensazione.

Ecco d'onde nasce la necessità di computare nei debiti della Banca non solo i biglietti al portatore, ma anche quelli all'ordine, allorchando si tratti di stabilire la proporzione col capitale. Ripeto che se ciò non si fa, può avvenire il caso in cui la Banca abbia una massa di debito che sia realmente maggiore di cinque volte il capitale della Banca stessa.

Da ciò conchiudo essere indispensabile il mantenere nell'articolo 8 le parole *mandati all'ordine*, o dirò meglio *biglietti all'ordine*.

**Presidente.** Ne fa proposta, signor Senatore?

**Senatore Cadorna.** La mia proposta non consiste in altro se non che nel mantenere le parole che si trovano nell'articolo; essendochè io ho ragionato in opposizione alla proposta di soppressione delle parole *mandati all'ordine*, sostituendosi le parole *biglietti all'ordine*.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Qui ci è una petizione di principio: o si vuole determinare l'estensione della circolazione della Banca, che è quello che si è fatto fin qui da noi e che si fa in Francia ed in tutti i paesi del mondo; o si vuole determinare l'estensione delle operazioni che può fare la Banca.

Non si può adunque confondere la circolazione dei biglietti abituali della Banca colle altre operazioni che fa la medesima per assegni che dà, contro una somma equivalente che le viene pagata per assegni sopra un'altra sua sede.

Il titolo che è da pagarsi sopra un'altra sede non è un titolo che rimanga abitualmente nella circolazione; esso ha bisogno per restarvi della girata, e quindi nessuno statuto lo ha compreso nei termini di ciò che si dice circolazione della Banca.

Non sono che i biglietti così detti di Banca che si intendono nei termini di circolazione, ed è questi che la legge generalmente ha voluto circoscrivere: ciò è quanto esisteva nell'antico statuto di cui ho avuto l'onore di dare lettura, e che esiste negli statuti del Belgio, della Francia, dell'Inghilterra e di tutte le altre Banche...

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Senatore Farina, Relatore.**... è la limitazione che ha la nostra Banca attuale, che hanno le Banche degli altri paesi. Se vogliono poi aggiungere delle limitazioni maggiori, allora non siamo più nei termini in cui io discutevo, ma siamo nei termini di una limitazione maggiore.

Il Senato deciderà come crede, ma mi pare che entrando precisamente nelle osservazioni dell'onorevole Scialoja sia già molto che ci sia un limite di tre volte il numerario esistente presso la Banca per la circolazione, senza pretendere che in questo limite debbano essere incluse anche le altre operazioni che non si comprendono sotto il nome di operazioni proprie di Banche di circolazione.

Ripeto per conseguenza che la soppressione va fatta perchè si tratta di cosa interamente diversa dall'altra, e quando si parla di circolazione di biglietti non si parla di circolazione di assegni, ma bensì di vera circolazione di veri biglietti di Banca.

**Presidente.** Il Senatore Scialoja ha domandato di parlare, ma ha già parlato due volte, non posso più ammettere che parli.

**Voci.** Parli parli!

**Presidente.** Il regolamento stabilisce che non si può parlare più di due volte sopra una questione; debbo interrogare il Senato per sapere se vuole che gli sia conservata la parola....

**Senatore Scialoja.** Dichiaro che per rispetto al regolamento non accetterei la parola; e perciò ringrazio il Senato del suo buon volere.

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Galvagno.** Mi proverò di chiarire un'idea intorno alla quale mi pare che sia sorta qualche confusione.

L'articolo 6 proposto dal signor Ministro diceva:

« La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore e mandati ad ordine pagabili a vista in contanti. »

Cosa sono questi biglietti e questi mandati ad ordine?

Essi sono di lire 1000, di lire 500, di lire 200 di lire 100 e di lire 50.

Nell'articolo 8 poi si dice:

« In ogni caso non può essere maggiore del quintuplo del capitale sociale versato, salvo che l'eccedenza in

biglietti o mandati all'ordine non sia rappresentata da pari eccedenza in riserva metallica.»

I biglietti, i mandati all'ordine ivi accennati, sono quelli stessi di cui all'articolo 6.

Ora io domando se noi abbiamo tolto le parole *mandati ad ordine* all'art. 6, come lo lasceremo all'art. 8 quando il significato è lo stesso?

La proposizione del signor Ministro accettata dall'Ufficio Centrale si è che la circolazione non possa eccedere il quintuplo del capitale sociale versato salvo che la eccedenza dei biglietti in circolazione sia rappresentata da una maggiore riserva metallica.

Se i signori proponenti sono d'avviso di cambiare questa proporzione, e così cambiare le basi sopra cui poggiano tutte le Banche d'Europa, facciano come credono.

Senatore Duchoqué. Ho chiesto di parlare per chiarire un punto che parmi molto importante.

Le prime parole dalle quali mosse l'onorevole Relatore per concludere alla proposta soppressione di un inciso dell'articolo 8, e le ultime parole colle quali ora finiva l'altro membro dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Senatore Galvagno, porterebbero a questo che la soppressione non sia altro che la conseguenza naturale dell'emendamento fatto nell'articolo 6 già votato.

Ora questo a me non sembra punto vero. Mi pare anzi che sotto apparenza di una semplice mutazione di forma noi, seguendo la proposta, verremmo a votare una mutazione sostanziale, ed oltracciò indipendente affatto dall'emendamento introdotto nell'art. 6.

In questo articolo 8 che ora esaminiamo, quale vi era proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, si parlava e di biglietti di circolazione e di mandati all'ordine, perchè nell'art. 6 si parlava e di biglietti di circolazione e, secondo la proposta ministeriale, di mandati all'ordine....

Senatore Galvagno. O di mandati all'ordine....

Senatore Duchoqué.... Sia pure, o di mandati all'ordine.

Nell'art. 6 le parole *mandati all'ordine* furono mutate, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, nelle altre *biglietti all'ordine o nominativi*, perchè credute più esatte. Ma ora da tutta la discussione che ha avuto luogo, si rileva che l'Ufficio Centrale volendo far scomparire dall'art. 8 i biglietti all'ordine, intende che oltre ai conti correnti entrino in calcolo di proporzione colla riserva metallica i soli biglietti di circolazione; chè nella discussione biglietti di circolazione e biglietti al portatore ho udito adoprare in un medesimo senso.

Parmi adunque che debba bene constatarsi se l'Ufficio Centrale propone al Senato di votare sopra una mutazione di forma consequenziale all'emendamento fatto all'art. 6, come suonerebbero le parole dei due membri dell'Ufficio, onorevole Relatore Farina ed onorevole Senatore Galvagno, parole che mi hanno eccitato a prender parte alla presente discussione, ovvero se, come sostanzialmente risulterebbe dal resto della

discussione, e come anche, secondo me, porta il senso vero della proposta mutazione, questa non implichi essenzialmente una nuova disposizione molto importante e grandemente diversa da quanto portava la proposta del Governo accordata fin qui dall'Ufficio Centrale.

Senatore Farina, Relatore. Non so se riuscirò a spiegarmi abbastanza chiaramente. Nell'art. 6 del progetto nel Ministero vi era la frase cumulata di biglietti al portatore e mandati all'ordine, e poi si diceva che tutti questi sono di 1000, 500, 200, 100 e 50, cioè erano i biglietti di Banca che stanno in circolazione.

Riferendosi poi a questa espressione dell'art. 6, cosa diceva l'art. 7? Rinnovava la duplicazione che aveva messa nell'art. 6.

L'Ufficio Centrale ha fatto in quest'articolo che è già stato votato, scomparire la duplicazione, perchè ha ritenuto che colle frasi *biglietti all'ordine di somme fisse e mandati all'ordine* pure per somme fisse si volesse esprimere la stessa cosa, mentre invece nell'art. 6 si parla di *biglietti nominativi trasmessibili per via di girata*, il che è ben diverso. Ora questi ultimi costituiscono una specie di duplicazione con quelli di cui si parla anche nell'art. 8 modificato dall'Ufficio Centrale; ma nell'art. 6 è data facoltà di emetterli alla Banca, nell'art. 7 poi si spiega che li possono emettere tanto le sedi come le succursali. Ora questi biglietti all'ordine di cui si parla qui costituiscono, come diciamo, quello che chiamiamo assegni e che l'onorevole Senatore Cattaldi desiderava che si chiamassero tratte; costituiscono quella operazione che è rappresentata dall'assegno che fa un ufficio della Banca sopra un altro ufficio della stessa, posto in altro paese.

Questi assegni, siccome non si danno se non dopo sborso di una somma e generalmente si danno a vista, ed a brevissimo termine, non costituiscono la *circolazione* della Banca, perchè quando si dice Banca di circolazione in generale si intende Banca che emette biglietti che stanno in circolazione senza bisogno di girata. Ma sono effetti commerciali, specie di cambiali, come fino ad un certo punto aveva ragione di chiamarli l'onorevole Senatore Giovanola, ma non biglietti che fanno lo stesso ufficio di circolazione che fa il numerario cioè le specie metalliche.

Dunque generalmente nello statuto delle Banche una cosa non ha relazione coll'altra; se adesso invece si vuole mettere queste relazioni, io faccio osservare che noi restringiamo anche i limiti delle operazioni di quella Banca che opportunamente il Senatore Scialoja chiamava una delle più ristrette, quella cioè di Francia; che veniamo a stabilire un limite maggiore che convenga alle operazioni del nostro istituto di credito e che questo limite non è sufficiente per assicurarsi che la Banca non faccia operazioni che possano compromettere la sua esistenza.

Senatore Duchoqué. Io non entro ora nella questione di fondo; ma insisto fortemente nel constatare che nell'articolo 6 alle parole *mandati all'ordine* sono

state sostituite le altre *biglietti all'ordine*. Il mutamento che si disse di proporre all'articolo 8 fu annunziato tale che avesse a stare in relazione ed in conseguenza di quello che già era stato votato all'articolo 6. Ciò posto non avremmo a fare altro che mutare nell'articolo 8 come fu fatto nell'articolo 6 la parola *mandati* nell'altra *biglietti*.

Ma siccome invece si propone di sopprimere le parole *mandati all'ordine*, senza sostituirvi altro, io tengo a constatare che non si propone realmente una mutazione consequenziale a quella dell'articolo 6, ma che l'Ufficio Centrale muta profondamente la sua proposta, e dai termini di rapporto col fondo metallico in cassa, o rispettivamente col fondo sociale versato sottrae affatto uno di essi termini, quello dei *biglietti all'ordine* o *nominativi* che siasi detto.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Incominciamo dallo stabilire che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Duchoquè non riguardano che le relazioni tra il capitale della Banca ed il debito della medesima.

Ciò posto vediamo quale sia il soggetto della questione.

L'Ufficio Centrale non propone di surrogare alla parola *mandati* la parola *biglietti*, ma propone di cancellare dall'articolo 8 le parole tanto di *mandati all'ordine* come di *biglietti all'ordine*; ecco il soggetto della questione, cioè non vuole che questi recapiti siano computati fra i debiti della Banca per vedere se questi eccedano il quintuplo del capitale.

Posto così in chiaro il soggetto della questione, mi permetta il Senato che gli faccia presente che negli articoli 6 e 7 si parla di due diversi recapiti.

Senatore Farina, Relatore. No, no.

Senatore Cadorna, Domando perdono se dico di sì. Nei due articoli si parla di due differenti recapiti.

Nell'articolo sesto si parla del recapito che consiste nel *biglietto al portatore*, il così detto biglietto di Banca; nel 7 si parla di un'altra specie di recapito il quale può essere emesso dalle sedi e succursali non al portatore, ma *all'ordine*.

Vi possono adunque essere in circolazione due sorta di recapiti ai termini di questi due articoli, cioè i *biglietti al portatore* ed i *biglietti all'ordine*.

Ora si domanda: per giudicare se vi sia la relazione del quintuplo (come da cinque ad uno) tra i debiti della Banca, ed il capitale della Banca, questi recapiti debbono essere considerati e contemplati tutti e due nel debito della Banca, o si deve tener conto di uno solo d'essi, cioè dei *biglietti al portatore*?

Ecco la questione. L'Ufficio Centrale proponendo la cancellazione della parola *biglietti all'ordine* fa sì che non si debba contemplare che un solo di quei debiti, poichè esclude dal computo i *biglietti all'ordine*.

Noi sosteniamo che la legge avendo voluto mantenere una costante relazione aritmetica fra il debito totale

della Banca ed il capitale della medesima, in questo debito conviene comprendere tutto ciò che è debito, epperò ambedue quei recapiti dei quali parlano gli articoli 6 e 7.

È evidente, che quando si fa il conto per vedere se la Banca abbia in circolazione un debito il quale non oltrepassi il quintuplo del capitale, dovendosi comprendere naturalmente tutti i debiti della Banca, bisogna necessariamente comprendere tanto i *biglietti al portatore*, quanto i *biglietti all'ordine*.

Nè si dica che si debbano contemplare soltanto i *biglietti al portatore*, perchè quanto agli altri fanno parte delle operazioni della Banca e non della carta circolante, ossia della carta *al portatore*. La proporzione voluta dalla legge, tendendo a fissare un limite massimo di eccedenza dei debiti sui fondi che li garantiscono, deve stabilirsi tra il capitale e tutti i debiti, e non soltanto fra il capitale ed i *biglietti al portatore*, che sono una sola parte del debito.

Ciò è sì vero, che l'art. 8 prescrive che si debbano calcolare per fare il quintuplo del capitale anche i conti correnti esigibili, i quali pure evidentemente costituiscono un debito della Banca, sebbene non siano carta al portatore. E questo debito non è sostanzialmente, e ne' suoi effetti, diverso da quello che risulta da un biglietto all'ordine, perchè colui che ha del denaro esigibile, depositato alla Banca in conto corrente, è creditore come è creditore colui che ha ricevuto dalla Banca un biglietto a ordine, o pagherò, che ha ancora da esigere.

Dunque è evidente che se si vuole stare nel soggetto della legge, che fissa un *maximum* di distanza tra il capitale della Banca ed i debiti della Banca, dovendosi comprendere tutti i debiti, bisogna comprendere ed i *biglietti al portatore*, ed i *biglietti all'ordine*; e che conseguentemente le parole *biglietti all'ordine* non devono essere cancellate dall'art. 8.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Si sono mosse due questioni, una di massima e l'altra di applicazione. Parlo prima della questione di massima che è stata mossa dal Senatore Scialoja.

Io aveva già avuto l'onore di avere il Senatore Scialoja a compagno nella compilazione del presente statuto, e ricordo che non fu perfettamente d'accordo cogli altri intorno alla misura ed al limite da prescriversi circa la riserva metallica. Ora egli ha riprodotto questo suo dissenso, e sta bene. Ricordo però che allora abbiamo molto maturamente discusso, se giovasse il mettere il maggiore freno possibile all'emissione dei biglietti specialmente per una Banca che la prima volta si costituisce sopra una base così larga; certo a noi parve utile profittare dell'esperienza che ci porgevano le due Banche delle antiche provincie e della Toscana. Nella Banca delle antiche provincie abbiamo il sistema della Banca francese, cioè una cifra di biglietti in circolazione che non può eccedere tre volte la somma della riserva metallica e senza alcun

riguardo al capitale sociale e alla importanza delle operazioni. Dall'altra parte nella Banca Toscana la proporzione sta limitata assolutamente a tre volte il capitale che è tutto versato, per tal modo che la Banca Toscana costituita col capitale di dieci milioni di lire, è abilitata ad emettere sino a trenta milioni di lire in biglietti, ma non un centesimo di più per quanto si aumentasse la sua riserva metallica.

Il sistema che dirò francese ha evidentemente maggior latitudine. Anzi questa latitudine è immensa, s'come quella che non ha altri limiti se non quello di mantenere ad un terzo la riserva metallica. Quando è detto che la somma dei biglietti in circolazione non ha altro moderatore che il terzo della riserva metallica, il Senato intende bene che propriamente non c'è più limite; può esservi un miliardo di biglietti se la riserva metallica è di 334 milioni, senza che la Banca esca per ciò dai confini tracciati dal suo statuto.

Dopo qualche meditazione ci parve che fosse savio ed ingegnoso sistema di avvicinare le due forme e farne una. In tal senso veniva compilato l'articolo 8. Stabilito in detto articolo di tenersi nella misura del terzo il montare della riserva metallica rispetto alla somma dei biglietti, vi si aggiungeva un secondo freno perchè non s'intendeva di andare a quella illimitata estensione ammessa dalla Banca francese. Ammessa la convenienza di questo secondo moderatore, si esaminò quale doveva esserne la misura. Per verità la determinazione di tale misura può dirsi assolutamente discrezionale, perchè niuno può dire che debba necessariamente essere cinque o sei volte la somma del capitale versato. Dopo mature discussioni l'abbiamo fissata a cinque volte, perchè volevamo allontanarci il meno possibile da quella corrispondenza che le buone teorie richieggono tra il capitale e le operazioni della Banca.

È evidente che il capitale di una Banca deve valere principalmente a garanzia e cautela delle sue operazioni, ed è perciò evidente che più si allontana la somma dell'emissione dal capitale, più la relazione s'inflexibilisce.

Or dunque ragione consigliava a tenerci alla minore distanza possibile. E per altra parte volendo, che questa fosse un poco più larga della relazione colla riserva metallica si credette, dopo esame di molti sistemi, di assumere questa doppia formola che era la fusione dei due metodi sardo e toscano. Dunque secondo l'art. 8 non si può mai oltrepassare tre volte la riserva metallica, ma anche rimanendo in questa proporzione, non resta più sconfinato l'altro estremo, perchè la somma dei biglietti in circolazione in ogni caso non può eccedere il quintuplo del capitale sociale.

Credo che il Senato troverà savia questa combinazione, e mi dispenserà dall'entrare nei maggiori ragionamenti in cui si dovrebbe entrare esaminando i sistemi delle altre Banche. Citerò nondimeno la Banca inglese, nella quale tutti sanno che strettissima e rigorosa relazione è stabilita fra l'emissione dei biglietti e la ri-

serva metallica; tanto che il nostro potrebbe dirsi quasi un sistema medio tra il francese e l'inglese.

Mi è paruto necessario dire queste cose per rispondere alle osservazioni del Senatore Scialoja, che naturalmente non credendo razionale che il sistema suo, ha detto non razionale il nostro.

Io credo sia razionale e pienamente giustificato se si vuol dare alla circolazione una base seria e sicura.

Lasciata da banda questa questione, vengo alla questione d'applicazione di cui parlava poco prima.

Qui non posso nascondere al Senato una certa esitazione; l'onorevole Relatore ha detto essere tutto questo non altro che materiale conseguenza della riforma apportata all'art. 6. Ma io dubito che ciò sia. L'art. 6, secondo era redatto dal Governo, portava che tanto i biglietti di circolazione, quanto i mandati ad ordine detti ora biglietti a ordine, avessero tutti la fissazione della cifra di L. 1000, 500, 200, 100, 50. Può essere che questo non fosse perfettamente applicabile, epperò io non ho mostrato difficoltà ad accettare la seconda redazione dell'Ufficio Centrale, la quale fa questa distinzione; dice cioè, le cifre di 1000, 500, 200, 100, e 50 riguardano i biglietti al portatore, pagabili a vista, e non già i semplici nominativi trasmissibili, i biglietti all'ordine, come li chiamavamo noi. Io ho accettato dunque facilmente la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ma adesso che veniamo all'art. 8, il quale misura la emissione dei biglietti sulla cifra di debito della Banca mi pare necessario che sia ben chiarito quello che si vuol fare.

L'articolo 8 che esaminiamo stabilisce che saranno computati nel determinare la somma della circolazione tre elementi: *I biglietti al portatore* che sono in corso; *i conti correnti a richiesta*, cioè tutte le somme che sono depositate alla Banca da terze persone e che le terze persone hanno diritto di ritirare ad ogni momento; finalmente *i biglietti all'ordine*.

Questi tre elementi pareva, secondo il progetto, che dovessero costituire la base per misurare il totale della circolazione, ossia per misurare la doppia limitazione, cioè le tre volte rispetto alla riserva metallica, le cinque volte rispetto al capitale. Tanto ciò è vero che nella seconda parte dell'articolo, come ha osservato il Senatore Duchoqué, si viene a ripetere la frase adoperata nella prima parte, con cui si ribadisce la idea che la somma della circolazione deve stare in corrispondenza alla cifra dei biglietti al portatore e dei mandati ora biglietti all'ordine.

L'autorità del Senatore Di Revel mi ha fatto, come sempre, grandissima impressione quando ho inteso che anche a lui pareva che non facesse nessun equivoco il togliere il terzo di questi elementi, quello cioè dei biglietti all'ordine.

S'aggiunga la frase dell'art. 20 del vigente statuto della Banca, dove è detto:

« L'ammontare dei biglietti in circolazione, cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice ri-



chiesta, non potrà eccedere il triplo del fondo disponibile, in specie metalliche, esistenti materialmente in cassa. »

Queste due autorità porterebbero a dire che si possa sopprimere senza pericolo la frase *biglietti ad ordine*. Ma non ostante ciò, io considero che il pericolo potrebbe esservi se oltre i biglietti al portatore che sono in circolazione, oltre la somma dei conti correnti pagabili a richiesta, ci possa essere o vi sia una cifra di biglietti all'ordine, i quali non fossero di quella natura che dice il Senatore Farina, cioè semplicemente dei mandati sopra se stesso, dei debiti con se stesso.

Ora, è egli vero che i biglietti come sono preveduti nell'art. 8 non sono altro che mandati sopra se stessi, che debiti di una sede o succursale verso un'altra? Se non fosse che questo non vi sarebbe forse molto nè a temere, nè a dubitare.

Ma nasce in me il dubbio e il timore appunto perchè mi pare di vedere il contrario.

Mi par di vedere che quei biglietti costituire possano una vera passività, e che quindi bisogna tenerli nel novero dei tre elementi suddetti.

Questo dubbio, questo timore mi fa dunque insistere perchè si lasci l'articolo del progetto ministeriale quale era, almeno finchè non si dimostri il contrario di quel che io suppongo che sia il vero stato delle cose.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Io avevo domandato la parola.

**Presidente**. Sono già iscritti altri due oratori, ed essendosi parecchi Senatori allontanati dalla sala, ed essendo d'altra parte molto grave la questione, credo che converrebbe rimandare la discussione a lunedì, per cui se non vi sono osservazioni in contrario, il Senato resta convocato per lunedì alle due, in adunanza pubblica, per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).